

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5240 del 02/11/2020
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico con condotta per convogliare acque di processo industriale, in attraversamento su passerella del canale Boicelli ed in parallelismo al suo argine sinistro, in zona Petrolchimico, in Comune di Ferrara Proc. Cod. FE07T0212/20RN01 Richiedente: I.F.M. Ferrara società consortile per azioni
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5397 del 02/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno due NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico con condotta per convogliare acque di processo industriale, in attraversamento su passerella del canale Boicelli ed in parallelismo al suo argine sinistro, in zona Petrolchimico, in Comune di Ferrara

Proc. Cod. FE07T0212/20RN01

Richiedente: I.F.M. Ferrara società consortile per azioni

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.01.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 4735 del 29/04/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla società I.F.M. soc. cons.le a r.l., c.f. 01542610389, la concessione relativa all'occupazione di aree del demanio idrico per la presenza di un collettore convogliante acque di processi industriali attraversanti il canale Boicelli e in percorrenza longitudinale nel suo argine sinistro, individuate al fg 64 mappale 24 (demanio idrico), fg 63 mappale 45 (demanio idrico) e acqua pubblica del Comune di Ferrara;

(FE07T0212)

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 25/03/2020 registrata al PG/2020/45934 del 25/03/2020 con cui il sig. Paolo Schiavina, c.f. SCHPLA58D14D548X, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante dell'impresa I.F.M. Ferrara società consortile per azioni, c.f. e p.iva 01542610389, avente sede legale in piazzale Donegani n. 12 a Ferrara (FE), ha richiesto il rinnovo della concessione relativa all'occupazione delle medesime aree demaniali assentite con la sopra citata determinazione n. 4735 del 29/04/2007, come aggiornate con parere idraulico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna PG.2013.0216586 del 09/09/2013 (pratica FE07T0212/20RN01);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 149 del 13/05/2019 senza che nei trenta giorni successivi validi considerando il periodo di sospensione stabilito dai provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1378 del 11/05/2020 trasmesso con nota conservata agli atti al PG/2020/69703 del 13/05/2020) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di fissare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2019, in € 696,43 per l'annualità 2020 per l'occupazione così distinta:
 - a) attraversamento del canale Boicelli con un collettore DN600 ubicato su passerella, convogliante acque di processo industriale, della lunghezza di ca m 55,00;
 - b) percorrenza longitudinale all'argine sinistro del canale Boicelli, per una lunghezza di ca m 410,00, con analogo collettore;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 696,43;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 4735/2007 in € 640,50 e versato dalla società I.F.M. soc. cons.le a r.l. in data 27/03/2008;
- di quantificare conseguentemente in € 55,93 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

VERIFICATO che:

- a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 4735/2007, il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso dell'area fino al 31/12/2020 e che altresì ha maturato un credito nei confronti dell'Amministrazione concedente di € 196,35;
- stante quanto sopra esposto e giusto quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 2/2015, che dispone, tra l'altro, il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare, il concessionario è autorizzato, per il solo anno 2021, a detrarre il credito sopra indicato dal canone annuo 2021 quando noto;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- in data 25/03/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 27/10/2020 sul conto corrente bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 55,93 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, nel rispetto dei diritti di terzi, ad I.F.M. Ferrara società consortile per azioni, c.f. e p.iva 01542610389, avente sede legale in piazzale Donegani n. 12 a Ferrara (FE), la concessione relativa all'occupazione di are del demanio idrico così distinta:

a) attraversamento del canale Boicelli con un collettore DN600 ubicato su passerella, convogliante acque di processo industriale, della lunghezza di ca m 55,00;

b) percorrenza longitudinale all'argine sinistro del canale Boicelli, per una lunghezza di ca m 410,00, con analogo collettore;

catastralmente ubicata al fg 64 mappale 24 (demanio idrico), fg 63 mappale 45 (demanio idrico) e acqua pubblica del Comune di Ferrara;

codice pratica FE07T0221/20RN01;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 29/10/2020 (PG/2020/156783 del 29/10/2020);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in € 696,43, dando atto che l'annualità 2020 è già stata corrisposta come illustrato in parte narrativa e che altresì il concessionario ha maturato, al 31/12/2020, un credito nei confronti dell'Amministrazione concedente di € 196,35 che è autorizzato a detrarre dal canone annuo 2021 quando noto;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 696,43;

6. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 4735/2007 in € 640,50 e versato dalla società I.F.M. soc. cons.le a r.l. in data 27/03/2008;

7. di quantificare conseguentemente in € 55,93 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

8. di dare atto che la richiedente ha versato:

➤ in data 25/03/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

➤ in data 27/10/2020 sul conto corrente bancario IBAN IT18C076010240000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 55,93 a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**;

9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a I.F.M. Ferrara società consortile per azioni, c.f. e p.iva 01542610389 (cod. pratica FE07T0212/20RN01).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di rinnovo di concessione afferiscono al corso d'acqua canale Boicelli e sono individuate al fg 64 mappale 24 (demanio idrico), fg 63 mappale 45 (demanio idrico) e acqua pubblica del Comune di Ferrara (FE), come risultante nell'allegato elaborato grafico.

2. Le aree demaniali oggetto di concessione sono destinate all'uso di seguito indicato:

a) attraversamento del canale Boicelli con un collettore DN600 ubicato su passerella, convogliante acque di processo industriale, della lunghezza di ca m 55,00;

b) percorrenza longitudinale all'argine sinistro del canale Boicelli, per una lunghezza di ca m 410,00, con analogo collettore.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 696,43, viene restituito alla scadenza naturale o

anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1378 del 11/05/2020 trasmesso con nota conservata agli atti al PG/2020/69703 del 13/05/2019 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“1. L’oggetto dell’occupazione è così distinto:

a. attraversamento del canale Boicelli, a ca m 150,00 a valle del ponte Betto, con un collettore DN600 ubicato su passerella, convogliante acque di processo industriale, della lunghezza di ca m 55,00;

b. percorrenza longitudinale all’argine sinistro del canale Boicelli, per una lunghezza di ca m 410, con analogo collettore.

2. L’area interessata dall’occupazione è ubicata catastalmente al fg 64 part. 24 (demanio idrico), fg 63 part. 45 (demanio idrico), e acqua pubblica, del Comune di Ferrara.

3. E’ fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante lungo tutto il parallelismo (argine sinistro del canale Boicelli) e per almeno m 5,00 a monte e a valle dell’attraversamento, sia in destra che in sinistra idraulica.

4. Qualora il corpo idrico provochi erosione delle scarpate arginali nel tratto in coincidenza con le pile di sostegno della passerella, la soc. richiedente dovrà provvedere al ripristino delle stesse con le indicazioni tecniche che questo Servizio vorrà impartire, previa presentazione di un progetto di sistemazione che dovrà essere autorizzato da questo Servizio. Lo stesso vale per il tratto di scarpata arginale lato campagna, lungo il tratto dove è presente il collettore.

5. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell’A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede di Ferrara.

6. L’A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell’alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L’Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell’ambito fluviale. I lavori finalizzati alla conservazione dell’opera ammessa sono a totale carico del Richiedente.

7. *L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della soc. Richiedente qualora la stessa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

8. *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

9. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

10. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua, nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio.*

11. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."*


ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.